

No alle norme liberticide sul disciplinare degli insegnanti, contenute nel decreto approvato il settembre dal Consiglio dei ministri.

Leggendo le ripetute dichiarazioni del Ministro sui “fannulloni” o sulle “mele marce” si sarebbe indotti a pensare a nuove norme che disciplinino il problema delle assenze o definiscano una fattispecie di comportamenti censurabili più ampio, in modo da colpire i “fannulloni”, che sfuggono alle sanzioni.

In realtà il provvedimento consiste nell’eliminazione del parere “vincolante” del consiglio di disciplina del scolastico provinciale (per i docenti delle scuole materne, elementare e media) e del consiglio nazionale della pubblica istruzione (per i docenti) della scuola superiore, per quanto riguarda i provvedimenti di “sospensione dall’insegnamento e destituzione” (art. 503, Dlvo 297/94) e il parere del Collegio docenti sulla “sospensione cautelare per effetto di condanna penale” (art. 506), che può essere disposta dal Dirigente “in casi di particolare urgenza”.

Viene poi aggiunto all’art 468 sull’incompatibilità ambientale la voce “utilizzo in compiti diversi dall’insegnamento”, la cui competenza esclusiva viene affidata al Dirigente. La norma prevede che “qualora vi siano ragioni di urgenza”, dovute a “gravi fattori di turbamento dell’ambiente scolastico...”, “il dirigente può disporre l’utilizzazione dei docenti in compiti diversi dall’insegnamento” In questo caso non è previsto alcun parere di organi collegiali.

E’ evidente il rischio enorme per la libertà di insegnamento che deriverebbe dall’assegnare al dirigente scolastico la discrezionalità nel ravvisare i casi di incompatibilità ambientale.

Altre norme tendono poi ad accelerare l’iter delle procedure inerenti sospensioni e destituzioni. Sono norme di facciata, perché il dipendente mantiene tutto il diritto a difendersi davanti alla Magistratura, a produrre ricorsi, ecc..., allungando i tempi del contenzioso.

I provvedimenti hanno dunque altro scopo: quello di mettere i docenti sotto il controllo dell’amministrazione, in modo da trasformarli in lavoratori subordinati.

Ai Dirigenti scolastici vengono riconosciuto poteri discrezionali, sottoposti al solo controllo del Dirigente regionale. Sparisce ogni controllo degli organi collegiali.

Non bisogna dimenticare che la dirigenza scolastica è, in seguito al decreto istitutivo della stessa, già direttamente subordinata gerarchicamente alla Direzione regionale, che provvede alle nomine e alle revoche, con criteri totalmente discrezionali.

Fino ad ora il Dirigente non aveva però poteri di intervento diretto nei confronti dei docenti.

Se il decreto verrà approvato anche i docenti saranno sottoposti al controllo politico dell’amministrazione.

Non è un caso che le uniche istituzioni che prevedono pareri vincolanti di organi collegiali elettivi al fine del disciplinare dei dipendenti sono la scuola e la magistratura, nella quale i provvedimenti disciplinari sono decisi dal consiglio di disciplina del C.S.M.

Ciò è diretta conseguenza dell’impostazione costituzionale che ha voluto salvaguardare la “libertà di insegnamento” (art. 33, c1 della Costituzione) dal controllo politico, cioè la libertà culturale dell’insegnante da ogni condizionamento, come la libertà di esercizio della funzione dei giudici, che “sono soggetti soltanto alla legge” (art. 101).

Il motivo di tali norme di libertà e autonomia della magistratura e della scuola deriva dall’esperienza fascista, dall’espulsione dalle scuole e dagli organismi giudicanti dei dissidenti politici e degli ebrei.

Il fatto che sia un governo di centro sinistra a proporre tali norme non ci esime dall’opporsi con decisione a tali provvedimenti liberticidi.

Bruno Moretto, Comitato bolognese Scuola e Costituzione